



STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE

1. ASCOM - Confcommercio - Imprese per l'Italia Associazione del Mandamento di Oderzo – Motta di Livenza è l'Associazione degli operatori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo del Mandamento di Oderzo – Motta di Livenza.
2. L'Associazione costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza delle imprese, delle attività professionali e dei lavori autonomi che operano nei territori di cui al successivo art. 3 e che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale, dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti in genere.

ART. 2

APPARTENENZA AL SISTEMA CONFEDERALE

1. L'Associazione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (in breve anche Confcommercio-Imprese per l'Italia o Confederazione) per il tramite dell'associazione "Confcommercio – Imprese per l'Italia Unione Provinciale di Treviso (denominata anche Unione e già Unascom) .
2. L'Associazione accetta e rispetta integralmente lo Statuto dell'Unione, il Codice Etico e lo Statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia, i Regolamenti e i Deliberati degli organi sociali dell'Unione e di Confcommercio Imprese per l'Italia.
3. L'Associazione usa, sempre ed in ogni forma di comunicazione, conformemente a quanto previsto nello statuto dell'Unione, la denominazione Confcommercio - Imprese per l'Italia accompagnata dalla specificazione della propria identità territoriale ed il logo definito da Confcommercio Imprese per l'Italia, accettando le norme previste dall'art. 25, comma 1, lett. h) dello Statuto dell'Unione e dall'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale.

ART. 3

AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione rappresenta in via esclusiva, conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, la Confcommercio Imprese per l'Italia nei seguenti territori: Comuni di Oderzo, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave.

ART. 4

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Oderzo. La sua durata è illimitata.

ART. 5

AUTONOMIA ASSOCIATIVA

1. L'Associazione è volontaria, senza fini di lucro, democratica, pluralista, libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente

Statuto.

2. L'Associazione è un'associazione di diritto privato dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale in conformità con le disposizioni del presente Statuto, dello Statuto dell'Unione e della Confederazione.

ART. 6

PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

1. L'Associazione si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In tal spirito informa, conformemente a quanto previsto dal sistema confederale, il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a. la libertà associativa, come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b. il pluralismo delle forme d'impresa, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini di uno sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d. l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata e non;
- e. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che il sistema confederale propugna nel Paese;
- f. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale per dare concretezza ai valori ispiratori dell'Associazione;
- h. la solidarietà all'interno dell'Associazione e nei confronti degli associati, come carattere primario della sua natura associativa;
- i. l'uropeismo, quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

ART. 7

SCOPI

1. L'Associazione, in conformità al sistema confederale di appartenenza, ha per scopi:

- a. la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;
- b. la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nel territorio di sua pertinenza. La tutela e la rappresentanza degli associati si attua, anche attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico, sociale e sindacale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e rappresentanza, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati;
- c. la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nel territorio di rappresentanza e che si riconoscono nel sistema; il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo;
- d. l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione,

assistenza e consulenza alle imprese e agli imprenditori, ai lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che aderiscono al sistema associativo ed operano nel territorio di rappresentanza, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e. l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza;

f. la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali, sindacali e culturali nell'ambito territoriale di competenza e, in raccordo con l'Unione, provinciali, regionali, nazionali, europee ed internazionali, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g. l'unità organizzativa e di tutela sindacale, attraverso il doppio inquadramento degli associati nell'associazione territoriale competente e nell'associazione sindacale di categoria.

2. L'Associazione stabilisce e mantiene rapporti di reciproca collaborazione con le Associazioni territoriali che compongono l'Unione, per la migliore utilizzazione e pianificazione del lavoro comune, con il fine di rendere più efficace e rapido il conseguimento degli scopi sociali nelle questioni di interesse generale.

ART.8

FUNZIONI

1. L'Associazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

a. opera nella ricerca, nell'attivazione, nella sperimentazione e nella gestione di iniziative atte a concretizzare gli scopi prefissi nell'interesse degli associati;

b. rappresenta unitariamente gli interessi degli associati nei confronti delle Autorità locali per le tematiche degli stessi associati a dimensione territoriale riferibile all'ambito di competenza;

c. sviluppa iniziative atte a diffondere nell'ambito territoriale di competenza la conoscenza delle situazioni, dei problemi e delle prospettive dei propri associati;

d. designa e nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni nelle quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;

e. adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da Confcommercio-Imprese per l'Italia nonché i contratti integrativi o accordi sindacali territoriali stipulati dall'Unione in conformità all'art. 19 lett. f) dello Statuto dell'Unione;

f. ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

g. espleta ogni altro compito che sia ad essa conferita dalle leggi, regolamenti e da disposizioni di Autorità Pubbliche, o dai deliberati degli Organi associativi, propri dell'Unione e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto dell'Unione e di Confcommercio-Imprese per l'Italia;

h. favorisce, d'intesa con l'Unione e gli altri livelli del sistema provinciale, l'attivazione di sinergie, la costituzione ed il funzionamento di articolazioni organizzative comuni.

2. L'Associazione può promuovere, costituire, aderire, partecipare, anche in forma azionaria, ad enti, associazioni, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, e purché tali organismi abbiano scopi in armonia con quelli del presente Statuto e dello statuto dell'Unione

e di Confcommercio Imprese per l'Italia.

3. L'Associazione, allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, può acquistare e vendere beni mobili, immobili e mobili registrati, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni e garanzie in genere, nonché compiere ogni altra operazione commerciale, economica e finanziaria.

ART. 9

CODICE ETICO

1. L'Associazione accetta, rispetta e fa proprio il Codice Etico di Confcommercio-Imprese per l'Italia, facendolo parte integrante del presente Statuto.

2. Il Codice Etico ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo che, aderendo all'Associazione, si impegna a rispettarlo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

ART. 10

REQUISITI DI ADESIONE

1. Possono essere associati dell'Associazione:

- a) ogni impresa, imprenditore, professionista e lavoratore autonomo;
- b) ogni impresa, imprenditore, professionista e lavoratore autonomo che abbia presentato domanda di iscrizione al registro, albo o ruolo relativo al genere di attività e/o professione che intendano svolgere;
- c) ogni imprenditore, professionista, lavoratore autonomo anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia;
- d) gli enti e le organizzazioni le cui finalità siano in armonia con quelle dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce condizioni e modalità di adesione.

2. Gli associati di cui alla lettera b) non hanno diritto di voto fintantoché non risultino iscritti al registro, albo o ruolo relativo al genere di attività e/o professione che svolgono.

ART. 11

RAPPORTI ASSOCIATIVI

1. Per poter diventare associato bisogna presentare domanda di adesione diretta al Presidente dell'Associazione, impegnandosi ad accettare le clausole dello Statuto sociale, del Codice Etico, i deliberati degli organi associativi e la disciplina associativa. L'adesione all'Associazione comporta altresì l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Unione, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dell'Unione, nonché dello Statuto confederale.

2. Eccezion fatta per quanto previsto all'art. 10 comma 1 lett. d), sulla domanda di adesione delibera il Presidente. Qualora la domanda venga respinta, il richiedente può presentare ricorso al Comitato dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata del provvedimento.

3. La domanda di ammissione si intende in ogni caso accettata se, entro tre mesi dalla sua presentazione, il richiedente non riceve contraria comunicazione.

ART. 12

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati che sono in regola con il versamento dei contributi associativi, in corso e/o pregressi, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione hanno diritto a partecipare alla vita associativa e ad avvalersi delle

relative prestazioni in conformità con quanto previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

2. Ciascun Socio, che entra a far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, dallo Statuto dell'Unione e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

3. Gli associati devono osservare e rispettare le norme del presente Statuto, del Codice Etico e tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Unione, con esplicito riferimento al Collegio dei Proviviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dell'Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali

4. Le deliberazioni prese dagli organi sociali, in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti, i quali sono pertanto tenuti ad osservarle e rispettarle.

5. L'associato non può, sotto pena di esclusione di cui al successivo art. 15.1 lett. c), far parte contemporaneamente di altre associazioni, enti, Organizzazioni costituiti per gli stessi scopi dell'Associazione e/o che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli dell'Associazione, dell'Unione e della Confederazione.

ART. 13

DURATA RAPPORTO ASSOCIATIVO – RECESSO

1. L'adesione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di adesione.

2. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso da presentare al Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno.

3. Il recesso non esonera l'associato dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi fino alla scadenza dell'anno.

ART. 14

DECADENZA

1. La qualità di associato si perde:

- a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
- b) per recesso da presentare a norma dell'art. 13;
- c) per morte della persona fisica che esercita le attività di cui all'art. 10 in forma individuale;
- d) per esclusione ai sensi del successivo art. 15.

2. In ogni caso la perdita della qualità di associato comporta la rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ART. 15

ESCLUSIONE

1. L'esclusione dall'Associazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:

- a. indegnità motivata da condanna infamante con sentenza passata in giudicato;
- b. condotta contraria agli interessi del regolare svolgimento dell'attività associativa. Integrano, a titolo non esaustivo, tale condotta: comportamenti che ledano l'unità di intenti e la coesione all'interno dell'Associazione; condotte denigratorie nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi vertici; critiche all'operato

dell'Associazione e/o dei suoi vertici al di fuori degli organi sociali; violazione dei principi e delle norme contenute nel presente Statuto;

c. adesione ad altre associazioni, enti o organismi costituiti per gli stessi scopi dell'Associazione e/o che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli dell'Associazione, dell'Unione e della Confederazione;

d. morosità, intendendosi per tale il mancato pagamento dei contributi associativi per oltre due anni; rimane in tal caso salvo il diritto dell'Associazione di recuperare giudizialmente quanto dovuto;

e. mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti, delle delibere adottate dagli Organi sociali secondo le prescrizioni statutarie e del Codice Etico.

2. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'associato escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente entro i successivi trenta giorni.

ART. 16

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Gli associati sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere dell'Associazione, dell'Unione e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi, anche in considerazione della categoria di appartenenza, della dimensione economica e della redditività del settore.

2. Gli associati, aventi personale dipendente, sono tenuti inoltre a corrispondere annualmente un contributo di assistenza contrattuale integrativo commisurato al complesso delle retribuzioni denunciate annualmente per il proprio personale dipendente agli Istituti Previdenziali ed assistenziali.

3. Gli associati sono tenuti, infine, a corrispondere eventuali contributi fissati annualmente dall'Unione, da "Confcommercio – Imprese per l'Italia" o dalle Federazioni Nazionali, aderenti a Confcommercio, di riferimento del Socio.

4. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, l'associato è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

5. I Sindacati di Categoria o di Settore di cui al successivo articolo 17 potranno deliberare, su autorizzazione del Consiglio di Presidenza dell'Unione, per gli associati appartenenti alla categoria o al settore rappresentato una quota associativa aggiuntiva che andrà riscossa dall'Associazione unitamente alla quota associativa.

6. L'Associazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli associati nei suoi riguardi, con credito o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa.

7. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

8. L'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 17

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA O DI SETTORE

1. L'adesione dell'impresa, dell'imprenditore, del professionista, del lavoratore autonomo all'Associazione comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica. L'adesione dell'associato all'associazione costituente territorialmente competente

comporta pertanto l'automatica e contestuale adesione all'associazione sindacale di categoria e viceversa.

2. Gli associati sono organizzati in Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore, riunenti gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro facenti parte dello stesso comparto merceologico, ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell'attività svolta o sotto quello della tutela sindacale. Tali strutture tutelano gli interessi delle categorie, delle imprese, dei professionisti e dei datori di lavoro in genere che li costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d'intesa con l'Unione e le competenti associazioni nazionali di categoria.

3. Per uno stesso settore di attività non può essere costituito più di un organismo di rappresentanza. L'Unione non ammette più di un Sindacato provinciale di Settore o di Categoria per lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale. L'Unione non ammette la costituzione o l'ammissione di un Sindacato Provinciale di Settore o di Categoria che abbia lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale di un Sindacato o di una Federazione già rappresentata in seno ai livelli nazionale e regionale di "Confcommercio – Imprese per l'Italia" e che non vi aderisca, salvo autorizzazione da parte della Confederazione o del corrispondente Sindacato/Federazione di livello nazionale o regionale.

4. La costituzione ed il funzionamento dei Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore sono regolati dallo Statuto dell'Unione. Organi dei Sindacati di Categoria o di Settore sono l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

5. I Sindacati Provinciali di Categoria e di Settore formano le Sezioni: a) Terziario (Commercio, Servizi, Professioni, Trasporto e Logistica); b) Turismo (Pubblici Esercizi, Alberghi e Ricettivo, Agenzie Viaggio, Servizi Turistici).

ART. 18

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. Presso l'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Scopo del Gruppo è quello di concorrere all'organizzazione, alla tutela e alla promozione degli interessi rappresentati dall'Unione con particolare riguardo ai profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici. A tal fine il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi associativi dell'Unione e dei soci costituenti, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti organi associativi provinciali e territoriali.

3. Il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori è regolato dallo Statuto dell'Unione. Organi del Gruppo Giovani Imprenditori sono l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

ART. 19

GRUPPO TERZIARIO DONNA

1. Presso l'Unione è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate, anche uscite dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia.

2. Scopo del Gruppo è quello di concorrere all'organizzazione, alla tutela e alla promozione degli interessi rappresentati dall'Unione, con particolare riguardo ai profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici. A tal fine il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell'Unione e dei soci costituenti, di formazione

permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti organi associativi provinciali e territoriali.

3. Il funzionamento del Gruppo Terziario Donna è regolato dallo Statuto dell'Unione. Organi del Gruppo Terziario Donna sono l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

ART. 20

DELEGAZIONI COMUNALI

1. Per la trattazione di problemi di carattere locale e per i rapporti con l'autorità comunale, anche in relazione alla normativa sugli statuti comunali, in ogni Comune del territorio di competenza dell'Associazione è istituita una Delegazione comunale, alla quale fanno riferimento tutti gli associati aventi sede nel Comune.

2. Organo della Delegazione Comunale è l'Assemblea degli associati del Comune, formata dagli associati aventi sede commerciale nel Comune, la quale elegge a maggioranza il Fiduciario Comunale che farà parte dell'Assemblea dei Quadri di cui al successivo articolo 27.

3. I Comuni con meno di 5 associati verranno aggregati, ai fini della nomina del Fiduciario Comunale, con il comune geograficamente più vicino e con il minor numero di associati.

4. Nei Comuni con almeno 20 associati l'Assemblea comunale elegge inoltre un numero di delegati all'Assemblea dei Quadri in ragione di uno ogni 20 associati o frazione di 20 superiore a 15.

5. Alle riunioni dell'Assemblea degli associati del Comune potranno partecipare altresì i membri del Consiglio Direttivo, nonché il Direttore dell'Associazione.

6. Il verbale dell'Assemblea degli associati del Comune viene depositato presso la sede dell'Associazione.

7. Le delibere dell'Assemblea comunale per essere valide e vincolanti per l'Associazione e gli associati, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21

COMPOSIZIONE

1. I componenti elettivi degli organi associativi collegiali e monocratici con funzioni di governo possono essere imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, ovvero, con deleghe operative, collaboratori familiari degli stessi che prestino la loro collaborazione da almeno due anni, che aderiscano all'Associazione, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società ovvero, con deleghe operative, soci o associati in partecipazione alla stessa, che aderiscono all'Associazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, purché non promosse, costituite o partecipate dall'Associazione o dall'Unione e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi in corso e/o pregressi, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione.

2. Non possono ricoprire cariche associative coloro che si siano resi responsabili di violazione del presente Statuto, di quello dell'Unione e di quello Confederale, del Codice Etico, di Regolamenti o di Deliberati degli Organi dell'Associazione, dell'Unione e della Confederazione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le

informazioni all'uopo necessarie.

3. E' ammessa la rieleggibilità dei componenti, salvo quanto disposto all'art. 25 per il Presidente.

4. Le cariche sociali ricoperte dagli associati sono a titolo gratuito. I componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza sono coperti da assicurazione in itinere per infortunio causante morte o invalidità permanente.

ART. 22

INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente, Vice Presidente Vicario, membro del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e /o per costante impostazione programmatica siano collegati ai partiti politici.

2. La disposizione di cui al primo comma di questo articolo si applica anche al Direttore.

3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

ART. 23

RISPETTO DEI REQUISITI

1. La mancanza o la perdita dei requisiti previsti agli articoli 21 e 22 in capo ai componenti degli organi associativi, collegiali o monocratici comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

2. La decadenza è dichiarata con delibera dell'organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile; a tale riunione il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di organo monocratico è dichiarata dall'organo associativo che lo ha eletto o nominato. Spetta al Consiglio Direttivo verificare che i candidati alla carica di consigliere abbiano i requisiti di cui agli articoli 21 e 22 e deliberare, nel caso in cui ne venga ravvisata la mancanza, l'esclusione della candidatura dell'interessato; l'interessato escluso potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri; si applica in tal caso, in quanto compatibile, la disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La delibera di decadenza è comunicata a mezzo lettera raccomandata al componente decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza.

ART. 24

DURATA

1. Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

ART. 25

RIELEGGIBILITA' DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 26 ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Quadri;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

2. Sono organi con funzioni di governo l'Assemblea dei Quadri, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza. Sono organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

3. L'avviso di convocazione degli organi collegiali può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

ART. 27

ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea dei Quadri è composta da:

- a. i fiduciari comunali, nominati in conformità a quanto previsto al precedente articolo 20;
- b. i delegati dei Comuni, nominati in conformità a quanto previsto al precedente art. 20;
- c. i Presidenti e i Consiglieri dei Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore, del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna eletti secondo lo statuto dell'Unione e che siano associati dell'Associazione.

2. L'Assemblea dei Quadri è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile mediante invito personale del Presidente.

3. L'Assemblea dei Quadri è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da almeno un quinto degli associati. Il Presidente, in tali casi, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri.

4. In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.

5. La convocazione dell'Assemblea dei Quadri è effettuata a mezzo lettera e/o fax e/o posta elettronica certificata, inviata a ciascun componente almeno 8 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 3 giorni prima della data della riunione senza formalità.

6. La convocazione è inviata ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali hanno facoltà di intervenire.

7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della seconda convocazione.

8. L'Assemblea dei Quadri ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in persona o per delega, la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in persona o per delega.

9. Ad ogni componente spetta un voto. Ogni componente può rappresentare non più di un altro componente mediante delega scritta.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione; qualora anche la seconda votazione dia un risultato di parità, prevale il voto del Presidente.

11. L'Assemblea dei Quadri è presieduta dal Presidente il quale può delegare un altro componente dell'Assemblea stessa.

12. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un dipendente dell'Associazione stessa. Gli scrutatori sono nominati in numero di due dall'Assemblea dei Quadri fra i propri componenti.

13. Il metodo di voto, è stabilito dal Presidente dell'Assemblea dei Quadri, salvo quanto prescritto al successivo comma per la nomina delle cariche sociali.

14. La votazione delle cariche sociali ha luogo a scheda segreta.

ART. 28

ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea dei Quadri è ordinaria o straordinaria.

2. Spetta all'Assemblea dei Quadri ordinaria:

- a) determinare la linea di politica sindacale e generale dell'Associazione;
- b) approvare il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
- c) approvare la relazione morale del Presidente e la relazione finanziaria;
- d) eleggere 9 (nove) consiglieri scelti, tra i componenti dell'Assemblea dei Quadri, in una lista di associati candidati che abbiano depositato la loro candidatura presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Quadri;
- e) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui un membro dovrà risultare iscritto al Registro dei Revisori dei Conti;
- f) nominare il Collegio dei Probiviri, di cui un membro dovrà risultare iscritto all'Albo degli Avvocati;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- h) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

3. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria, convocata e tenuta con le modalità previste nei precedenti articoli, ma con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed il voto favorevole dei quattro quinti dei votanti presenti in prima convocazione ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei componenti ed il voto favorevole dei 2/3 dei votanti presenti:

- a) modificare lo Statuto dell'Associazione. Le modifiche dello Statuto dovranno essere preventivamente comunicate all'Unione;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- c) nominare il liquidatore.

4. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria, convocata e tenuta con le modalità previste nei precedenti articoli, ma con la presenza di almeno il 75% componenti ed il voto favorevole del 75% dei votanti presenti deliberare di recedere dall'Unione.

5. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente all'Unione, l'Associazione si impegna alla certificazione dell'ultimo rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ART. 29

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea dei Quadri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente Vicario.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Direttore.
3. Al Consiglio Direttivo spetta:
 - a) nominare tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione;
 - b) nominare tra i suoi componenti due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
 - c) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione su proposta del Presidente;
 - d) nominare, fra i suoi componenti, il designato che farà parte dell'Assemblea dell'Unione con diritto di voto;
 - e) nominare ulteriori tre designati dell'Assemblea dell'Unione con voto consultivo da scegliersi fra tutti gli associati;
 - f) nominare, fra i suoi componenti, il designato che farà parte del Consiglio di Presidenza dell'Unione, che sarà anche la stessa persona nominata secondo la precedente lettera d);
 - g) effettuare fra i propri associati le designazioni necessarie ai fini della costituzione dei Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore secondo quanto previsto nell'art. 13.5 dell'Unione;
 - h) cooptare fino a 2 (due) consiglieri scelti tra gli associati dell'Associazione, anche in deroga a quanto previsto all'art. 21, qualora particolari ragioni di opportunità, anche legate ad una singola fattispecie, lo impongano, o qualora, nel corso del mandato, risulti per qualsiasi ragione vacante una o più cariche di consigliere. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza di mandato del Consiglio Direttivo e hanno gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti;
 - i) predisporre ogni anno il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente ed il conto preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Quadri;
 - j) deliberare sui criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, ed il riparto degli stessi e le modalità per la loro riscossione, comunicandoli all'Unione;
 - k) approvare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Quadri;
 - l) deliberare su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia dal presente Statuto espressamente riservata ad altri organi statutari;
 - m) deliberare, nel rispetto del presente Statuto, su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
 - n) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un proprio regolamento interno.

ART. 30

CONSIGLIO DIRETTIVO - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente almeno una volta al semestre o, quando ne faccia richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un terzo dei suoi componenti. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata senza formalità a ciascun

componente. L'avviso di convocazione deve in ogni caso contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque regolarmente costituito quando vi è la presenza di tutti i membri.

4. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

5. La convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea dei Quadri elettiva, è indetta dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente Vicario uscente, entro trenta giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente.

ART. 31

COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai 2 (due) Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo.

2. La convocazione del Comitato di Presidenza è effettuata senza formalità dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente.

3. Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;
- c) provvedere alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti ed organismi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- d) deliberare in ordine alla necessità di agire e resistere in giudizio; deliberare, altresì, la proposizione di querele nell'interesse dell'Associazione, le remissioni di querela e disporre la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali in cui la stessa sia parte offesa;
- e) conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del titolare di cui alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- f) deliberare, in conformità al presente Statuto, su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- g) esercitare le altre funzioni previste dal presente Statuto.

4. Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei suoi componenti. Di ogni decisione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da uno dei due Vice Presidenti.

5. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente.

ART. 32

PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

2. Il Presidente:

- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente e al Direttore;
- b) ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema associativo;
- c) convoca a suo giudizio tutti gli organi dell'Associazione;
- d) invita, quanto ne ravvisi l'opportunità, a partecipare alle riunioni degli organi

sociali anche soggetti ad essi estranei;

e) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Generale;

f) previa delibera del Comitato di Presidenza di cui al precedente articolo 31, ha la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, propone querele nell'interesse dell'Associazione, accetta remissioni di querela e dispone la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali in cui l'Associazione sia parte offesa; nei casi di urgenza il Presidente può esercitare le funzioni di cui all'art. 31 lett. d), autonomamente, riferendo alla prima riunione utile al Comitato di Presidenza;

g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a favore dell'Associazione, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

h) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto.

3. In caso impedimento o di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario assume le funzioni quale Presidente interinale. In caso di vacanza anche della carica di Vice Presidente Vicario, entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato la vacanza, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per la nuova nomina del Presidente e del Vice Presidente Vicario.

ART. 33

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Quadri in numero di tre componenti effettivi e due supplenti eletti anche fra persone non associate.

2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Probiviri dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella sua prima riunione, fra i suoi componenti il Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i. e non può essere designato tra i dipendenti dell'Associazione o di enti o società collegate.

4. Compito del Collegio è il controllo della cassa, della contabilità e dei bilanci, nonché la redazione della relazione finanziaria annuale da presentare all'Assemblea dei Quadri. Valgono nei suoi confronti, ove applicabili e compatibili con il presente Statuto e la natura associativa dell'Associazione, le norme di cui all'art. 2937 e seguenti del codice civile ed, in particolare, di cui all'art. 2403 e all'art. 2409 bis del Codice Civile.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti decide a maggioranza dei suoi componenti. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 34

COMITATO DEI PROBIVIRI

1. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Quadri fra i non associati.

2. I Probiviri nominano tra loro il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è eletto fra un libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati.

3. La carica di componente del Comitato dei Probiviri è incompatibile con ogni analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Il Comitato dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

5. Il Comitato dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

- a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra associati e tra associati e Associazione circa l'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o deliberati di Organi dell'Associazione nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Associazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo;
- b) consultiva: esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o deliberati di Organi dell'Associazione, a richiesta di un Organo dell'Associazione

6. Il Comitato dei Probiviri esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

7. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, il Comitato dei Probiviri emette la propria decisione e/o il parere richiesto entro trenta giorni.

8. Il Comitato dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente del Comitato dei Probiviri.

ART. 35

DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Associazione, è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

2. Il Direttore:

- a. rappresenta la continuità amministrativa e sindacale dell'Associazione;
- b. coadiuva il Presidente in ogni atto, rispondendo e dipendendo da lui esclusivamente e direttamente;
- c. coadiuva ed assiste gli organi associativi nell'espletamento dei loro compiti, svolgendo anche le funzioni di segretario verbalizzante;
- d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi associativi;
- e. è capo del personale, organizza, disciplina e sovrintende gli uffici dell'Associazione, assicurando il loro buon funzionamento;
- f. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico ed economico del personale, di assunzione o di licenziamento dello stesso;
- g. provvede alla contabilizzazione dei fondi dell'Associazione effettuando pagamenti e riscossioni;
- h. svolge, salvo delega ad appositi dipendenti dell'Associazione, le funzioni di cassiere;
- i. ha la firma della corrispondenza degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici e degli atti che gli vengano delegati dal Presidente;
- j. esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dagli organi sociali.

TITOLO V

RISORSE DEL SISTEMA

ART. 36

PATRIMONIO, PROVENTI E SPESE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni immobili, mobili, titoli di credito e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo vengano in possesso dell'Associazione;
- b. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.

2. Le entrate sono costituite:

- a. dai contributi annuali ordinari e straordinari a carico degli associati e dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;

b. dalle somme incassate a rimborso spese per assistenza agli associati, per liberalità o per qualsiasi altro titolo;

c. dagli interessi attivi e dalle rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni.

3. Le spese sono costituite:

a. da spese generali, ivi comprese quelle per il personale;

b. da spese per l'organizzazione sindacale;

c. da spese per l'assistenza materiale e morale degli associati.

4. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

5. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

ART. 37

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

ART. 38

RENDICONTO CONSUNTIVO E CONTO PREVENTIVO D'ESERCIZIO

1. Il rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed il conto preventivo per l'anno successivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono discussi e approvati dall'Assemblea dei Quadri.

2. Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo, la relazione morale e la relazione finanziaria rimangono a disposizione dei soci, presso la sede sociale, negli 8 giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea dei Quadri.

3. Il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo vengono redatti in conformità a quanto stabilito dal regolamento definito dalla Confederazione.

ART. 39

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Quadri nominerà un liquidatore determinandone i poteri e le modalità di azione e detterà le norme circa la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, tenendo conto che parte di tale patrimonio potrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 40

RAPPORTI CON L'UNIONE

1. L'Associazione costituisce l'Unione, insieme alle altre Associazioni Territoriali presenti nel territorio provinciale e di cui all'art. 9 dello statuto dell'Unione.

2. L'Associazione contribuisce, unitamente alle altre Associazioni Territoriali, al finanziamento dell'Unione in misura e secondo le modalità previste dagli organi dell'Unione.

3. L'Associazione riconosce che: i) la denominazione Confcommercio – Imprese per l'Italia ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di Confcommercio

– Imprese per l'Italia; ii) la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti al sistema confederale ed è condizionata alla permanenza del vincolo associativo ed all'appartenenza dell'Associazione al sistema stesso attraverso l'adesione all'Unione, nonché al rispetto delle norme dello statuto confederale. La concessione della denominazione confederale e del relativo logo alle Associazioni costituenti l'Unione spetta esclusivamente all'Unione che ne determina limiti, modalità e responsabilità; iii) l'Unione, in caso di trasgressione commessa con dolo o colpa grave delle norme sull'uso della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e del relativo logo, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 dello Statuto dell'Unione, ha diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo confederali, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Medesimi diritti sono riconosciuti alla Confederazione.

4. L'Associazione accetta le norme in materia di iniziative di nomina di un Delegato, Commissariamento, recesso, decadenza ed esclusione di cui agli art. 26, 27, 28 29 e 30 dello Statuto dell'Unione.

5. L'Associazione si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 47 dello Statuto dell'Unione. Accetta altresì la clausola compromissoria di cui all'art. 48 dello Statuto dell'Unione e si impegna ad accettare la decisione del Collegio arbitrale di cui all'articolo medesimo.

6. L'Associazione si impegna altresì: i) a mettere a disposizione dell'Unione, su richiesta della stessa, i dati associativi, contabili e amministrativi sia dell'associazione che delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative controllate direttamente o indirettamente; ii) ad accettare che l'Unione verifichi, attraverso i propri Organi associativi, la permanenza dei requisiti previsti all'art. 25 dello Statuto dell'Unione.

7. L'Associazione si impegna ad inviare annualmente all'Unione i bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore o Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili, nonché, con riferimento all'approvazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli organi elettivi, la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

ART. 41

RINVIO

Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie dell'Unione, della Confederazione e del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dalla data della delibera assembleare di approvazione dello stesso, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Gli organi in corso di mandato alla data di approvazione del presente Statuto, poiché di recente elezione, resteranno in carica sino al primo rinnovo successivo all'approvazione predetta, rinnovo che avverrà pertanto alla scadenza quinquennale del mandato in corso, salva la verifica in capo agli eletti dei requisiti di composizione di cui agli articoli 21 e 22 del presente Statuto.

3. Agli effetti di cui all'art. 25, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente all'approvazione del presente Statuto.

f.to RINALDIN Rino

f.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente dal Notaio rogante come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Treviso, 26 gennaio 2023.



Firmato digitalmente da
DARIA INNOCENTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI TREVISO:80014260261

CODICE ETICO

CODICE ETICO

Premesse

I. La “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia” o anche “Confederazione”, concorre a promuovere il processo di sviluppo dell’economia italiana e di crescita civile del Paese.

II. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:

- i diversi livelli del sistema;
- i dirigenti associativi;
- i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
- le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sono titolari del rapporto associativo;
- i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;

sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

III. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:

- “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

IV. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto .

V. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

Art.1.

Doveri generali

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

- a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
- b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
- c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
- d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.

Art. 2

Doveri dei livelli del sistema confederale

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:

- lealtà;
- reciproco rispetto;
- trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;
- correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
- onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.

2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:

- a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
- a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
- a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.

3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

Art. 3

Principi di governance del sistema confederale

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la *governance* si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.

2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.

Art. 4

Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena

integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:

- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
- a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto ;
- ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
- a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
- ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
- a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali ;
- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
- a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
- a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;
- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

Art. 5

Doveri del Presidente

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.

2. Pertanto, il Presidente:

- opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
- ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
- contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;

- promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
- si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
- sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
- garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.

Art. 6

Doveri del Direttore o Segretario Generale

1. Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.

2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:

- tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;
- sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
- favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del *know-how* e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
- considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
- ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

Art. 7

Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:

- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente il “*Modello di organizzazione, gestione e controllo*” redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;
- a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

Art. 8

Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.

2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
- a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
- ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
- a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
- a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
- ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.

3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
- a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzianti;
- a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;
- a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
- ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;
- a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

Art. 9

Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.

2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;

- ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
- a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
- ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.

3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

Art. 10

Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" adotta e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare, al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da parte dei propri dirigenti e dipendenti.

2. Il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

Art. 11

Organi di vigilanza

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.